

ALL. "A" ALLA
DELIB. CC 137/2016



COMUNE DI PISTOIA

REGOLAMENTO

Disciplinante l'armamento e gli strumenti di autotutela
per il personale del Corpo di Polizia Municipale in
possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza

APPROVATO:
con deliberazione del C.C. del _____

PUBBLICATO:

MODIFICATO:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

INDICE

CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPOLOGIA DELLE ARMI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Tipologia delle armi in dotazione
- Articolo 3 - Numero delle armi in dotazione

CAPO II PRESIDI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

- Articolo 4 - Strumenti di autotutela. Dotazione e modalità di assegnazione

CAPO III MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA DA FUOCO

- Articolo 5 - Servizi svolti con l'arma da fuoco
- Articolo 6 - Assegnazione dell'arma da fuoco
- Articolo 7 - Modalità di porto dell'arma da fuoco
- Articolo 8 - Servizi di collegamento, rappresentanza e missioni
- Articolo 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO IV TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI DA FUOCO

- Articolo 10 - Doveri dell'assegnatario
- Articolo 11 - Reparto armi e formazione
- Articolo 12 - Prelevamento, riconsegna e deposito dell'arma da fuoco
- Articolo 13 - Ritiro cautelare dell'arma da fuoco
- Articolo 14 - Il locale "armeria"
- Articolo 15 - Funzionamento del locale "armeria"
- Articolo 16 - Controlli e sorveglianza del locale "armeria"
- Articolo 17 - Accesso al locale "armeria"
- Articolo 18 - Protocolli per la sicurezza
- Articolo 19 - Verifica dello stato dell'arma da fuoco. Operazioni di carico e scarico
- Articolo 20 - Registri obbligatori

CAPO V ADDESTRAMENTO AL TIRO CON ARMI DA FUOCO

- Articolo 21 - Addestramento al tiro obbligatorio e idoneità al maneggio delle armi da fuoco
- Articolo 22 - Addestramento al tiro facoltativo

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 23 - Norme di rinvio
- Articolo 24 - Norma transitoria
- Articolo 25 - Entrata in vigore e pubblicazione



CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n.65 e ss.mm. "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145 e ss.mm. "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza", le dotazioni, l'armamento ed i servizi prestati in armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Pistoia, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la dotazione per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, degli strumenti di autotutela (c.d. presidi difensivi) in attuazione della legge Regione Toscana 3 aprile 2006, n.12 e ss.mm. "Norme in materia di polizia comunale e provinciale".
3. L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale in relazione al tipo di servizio prestato.
4. Con appositi ordini di servizio il Comandante emana le ulteriori norme tecniche e di dettaglio che saranno ritenute necessarie o opportune per l'applicazione del presente regolamento e, in particolare, per assicurare e adeguare le misure di sicurezza.
5. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Articolo 2 Tipologia delle armi in dotazione

1. L'arma da fuoco corta in dotazione agli appartenenti al Corpo, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle già iscritte nel catalogo nazionale ovvero tra quelle classificate come armi comuni da fuoco dal Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, comma 2°, della legge 18 aprile 1975, n.110, è la pistola a funzionamento semiautomatico in calibro 9 mm o superiore, sia per il personale maschile, che per il personale femminile.
2. Nei servizi di scorta e rappresentanza, nonché nei servizi di guardia d'onore, in occasione di feste o cerimonie pubbliche il personale del Corpo di Polizia Municipale, impegnato in detti servizi, può essere dotato di sciabola di cui all'articolo 4, comma 3° lettera a), del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145.
3. Per l'espletamento dei servizi di polizia rurale e zoofila il personale del Corpo può essere dotato di armi da fuoco lunghe di cui all'articolo 4, comma 3° lettera b), del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145.

Articolo 3 Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi da fuoco corte in dotazione al Corpo di Polizia Municipale è fissato con provvedimento del Comandante comunicato al Prefetto di Pistoia, ed è composto come segue:



- a) *Armi assegnate individualmente*: il numero di pistole semiautomatiche equivale al numero degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- b) *Armi di riserva*: numero di pistole semiautomatiche pari al 5% della dotazione di cui alla lettera a) e comunque non inferiore a una.

Da dette quote sono fatti salvi i momentanei depositi nel locale "armeria" dovuti a pensionamenti o ritiri cautelari nei casi di cui ai successivi articoli 12 e 13.

2. Il numero complessivo delle cartucce in dotazione al Corpo di Polizia Municipale è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma delle cartucce necessarie al completamento dei caricatori delle armi da fuoco in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.
3. Il Corpo di Polizia Municipale può essere inoltre dotato di:
 - a) massimo dieci (10) sciabole, il cui uso è riservato ai soli servizi di rappresentanza (guardia d'onore), in occasione di feste o cerimonie pubbliche. La loro assegnazione è effettuata in via occasionale, mai continuativamente. Dette sciabole sono custodite all'interno del locale "armeria";
 - b) massimo due (2) armi da fuoco lunghe, per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dal personale del Corpo di Polizia Municipale. Qualora acquistate sono custodite all'interno del locale "armeria" ed assegnate in via occasionale, mai continuativa.
4. Il Comandante denuncia, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per il Corpo di Polizia Municipale, alla Questura di Pistoia.

CAPO II PRESIDI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

Articolo 4 Strumenti di autotutela. Dotazione e modalità di assegnazione.

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati di strumenti di autotutela (c.d. presidi difensivi), diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale.
2. I presidi difensivi sono quelli disciplinati, in conformità alla normativa statale, dall'articolo 10 del regolamento regionale adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 2 marzo 2009, n.6/r e ss.mm. "Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n.12 relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale".
3. I presidi difensivi possono costituire dotazione individuale, veicolare e di reparto.
4. L'assegnazione e l'impiego dei presidi difensivi di cui dall'articolo 10, comma 1°, lettere a), b) e c), del regolamento regionale 2 marzo 2009, n.6/r e ss.mm., è subordinato allo svolgimento e superamento di uno specifico corso di addestramento organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale o da altro ente/struttura accreditata. Gli strumenti di cui alle lettere b) e d) sono assegnati individualmente ed in via continuativa.
5. Il Comandante, ai sensi dell'articolo 1, comma 3°, del presente regolamento, adotta specifici provvedimenti ed ulteriori ordini di servizio concernenti le modalità di assegnazione, porto, trasporto, impiego e addestramento. In ogni caso l'acquisto e l'assegnazione dei presidi difensivi deve risultare da apposito registro sul quale siano riportate anche le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.




6. L'operatore, cui sono stati assegnati individualmente e continuativamente i presidi difensivi, ha l'obbligo di portarli sempre con sé nell'espletamento di tutti i servizi indicati dal successivo articolo 5 avendo l'obbligo di collocarli correttamente sul cinturone di servizio. Al termine del servizio devono essere custoditi, con cura, all'interno dell'armadietto personale presente negli spogliatoi. Il personale in servizio presso gli uffici interni è, di massima, esentato dal porto dei presidi difensivi.
7. La diligente custodia consiste anche nell'applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il maneggio dei presidi difensivi.
8. La manutenzione semplice dei presidi difensivi assegnati individualmente e continuativamente è di competenza del singolo operatore, mentre per gli altri è di competenza del reparto armi e formazione. Su disposizione del Comandante possono essere calendarizzate sessioni per la manutenzione generale di detti strumenti.
9. I presidi difensivi non assegnati individualmente e continuativamente vengono custoditi all'interno del locale "armeria".
10. L'uso improprio o non giustificato da presupposti di fatto e/o di diritto, o la mancata corretta e diligente custodia di quanto sopra assegnato comporta, oltre all'attivazione del procedimento disciplinare, l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione.
11. L'assegnazione dei presidi difensivi è soggetta, comunque, ai provvedimenti di cui ai successivi articoli 12 e 13 del presente regolamento.

CAPO III MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA DA FUOCO

Articolo 5 Servizi svolti con l'arma da fuoco

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino ad operare, espletano tutti i servizi di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con l'arma da fuoco in dotazione, ivi ricompresi anche i servizi di corpo di guardia, piantone e centrale operativa.
2. Sono prestati con l'arma da fuoco in dotazione i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, previsti dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n.65, quelli disciplinati dalle leggi 26 marzo 2001, n.128 e 24 luglio 2008, n.125, nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante del Corpo.
3. Coloro che prestano servizio interno (uffici) sono, di massima, esentati dal porto dell'arma da fuoco in dotazione, ma su disposizione del Comandante possono essere chiamati a prestare servizio armati.
4. L'appartenente al Corpo di Polizia Municipale al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma da fuoco e così ogni operatore che presta servizio a tempo determinato può svolgere i sottoelencati servizi senza l'arma da fuoco in dotazione, purché con l'opportuna dotazione dei presidi difensivi:
 - servizi di regolazione del traffico, di sbarramento o deviazione della circolazione stradale;
 - attività di accertamento delle violazioni statiche al Codice della Strada;
 - attività connesse alla rilevazione dei sinistri stradali;
 - attività di accertamento e verifica della normativa residenziale;
 - attività di notificazione di atti amministrativi.



5. Con disposizione del Comandante o dell'Ufficiale di turno possono essere esonerati dal porto dell'arma da fuoco e dei presidi difensivi in dotazione quegli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che siano comandati in servizi di rappresentanza (guardia d'onore) in occasione di feste o cerimonie pubbliche.

Articolo 6

Assegnazione dell'arma da fuoco

1. Per le finalità del presente regolamento il singolo operatore, cui viene assegnata l'arma da fuoco, viene denominato "assegnatario".
2. L'arma da fuoco corta dotata di due (2) caricatori e delle relative cartucce è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale:
 - a) cui è stata conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto di Pistoia;
 - b) che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata, con spese a carico dell'Amministrazione Comunale di Pistoia, in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998 e ss.mm.;
 - c) che abbiano superato il prescritto corso di addestramento al tiro di cui al successivo articolo 21, comma 1°, lettera a).
3. Il Comandante, con provvedimento comunicato al Prefetto di Pistoia e soggetto a revisione annuale, assegna l'arma da fuoco corta, in via continuativa, per un periodo di dieci (10) anni.
4. Il provvedimento di assegnazione dell'arma da fuoco ed il numero di matricola della stessa devono essere trascritti nella tessera di riconoscimento¹ dell'operatore, che è tenuto a portare sempre con sé. La tessera deve essere sostituita con una di nuova realizzazione ad ogni ulteriore assegnazione decennale e deve riportare la data della nuova assegnazione.
5. Il rifiuto al ritiro ed al porto dell'arma da fuoco comporta l'avvio del procedimento disciplinare a carico di colui oppone il rifiuto e, previa proposta del Comandante, la possibilità di cambio di profilo ed assegnazione ad altro servizio comunale per impossibilità di pieno impiego all'interno del Corpo di Polizia Municipale per cause dipendenti dalla volontà dello stesso operatore.
6. L'assegnazione dell'arma da fuoco in via continuativa non pregiudica l'obbligo del deposito della stessa nell'apposita cassetta di sicurezza blindata, assegnata individualmente, quando si effettuino i servizi indicati all'articolo 5, comma 3° e 5°, dal presente regolamento.
7. Le sciabole utilizzate per i servizi di cui all'articolo 3, comma 3°, primo punto, sono consegnate/assegnate dal personale del reparto armi e formazione o in loro assenza dall'Ufficiale di turno, agli operatori comandati per i servizi di rappresentanza (guardia d'onore), prima dell'inizio del servizio e rese alla fine del servizio stesso. Detto personale verifica che i materiali siano resi in perfetto stato di conservazione e corredati di tutti gli accessori previsti.
8. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione dell'arma da fuoco a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici, nonché dei requisiti tecnico-pratici nel tiro e nel maneggio delle armi da fuoco e di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante all'uopo richiede l'esibizione, entro il termine di tre (3) mesi, di una rinnovata:
 - certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi da fuoco;
 - certificazione tecnica di idoneità al tiro ed al maneggio delle armi da fuoco.

¹ Le caratteristiche della tessera di riconoscimento della quale sono dotati gli operatori di polizia municipale sono descritte nell'allegato C del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 2 marzo 2009, n. 6/r e ss.mm. "Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale".



9. Tutte le spese e gli oneri richiesti per ottenere le certificazioni necessarie per le finalità del presente regolamento sono a carico del Comune di Pistoia.
10. All'esito il Comandante adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui all'articolo 13.

Articolo 7 **Modalità di porto dell'arma da fuoco**

1. Durante il servizio gli assegnatari portano l'arma da fuoco in dotazione, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato nel fusto, senza cartuccia camerata, senza le sicure manuali inserite (qualora l'arma ne sia dotata) ed il cane non deve essere armato. Il porto viene completato da un altro caricatore di riserva (pieno) alloggiato nell'apposito astuccio portacaricatore correttamente assicurato al cinturone di servizio.
2. Per l'arma da fuoco assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. In questo caso l'arma è portata in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n.65, l'appartenente al Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi. Le modalità di porto sono quelle indicate al comma precedente, ma in tal caso il caricatore di riserva può non essere portato al seguito.
3. Il Comandante e gli Ufficiali, ma anche altro personale autorizzato dal Comandante, possono portare l'arma da fuoco in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi da fuoco diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono esserne alterate le caratteristiche delle stesse e delle cartucce.
5. E' fatto divieto di estrarre l'arma da fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
6. Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma da fuoco a terzi, ovvero, permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
7. Il personale che svolge servizio di corpo di guardia, piantone e centrale operativa può essere esentato dall'obbligo di portare l'arma da fuoco nella fondina esterna all'uniforme, ma ha l'obbligo di tenerla nelle immediate disponibilità ovvero di portarla con le stesse modalità previste per il servizio in abiti borghesi. Medesime disposizioni possono riguardare anche il personale in servizio presso gli uffici interni.

Articolo 8 **Servizi di collegamento, rappresentanza e missioni**

1. I servizi di collegamento, rappresentanza e missione, nonché i servizi derivanti da attività istituzionali, quali il collegamento con altre autorità o enti aventi sede fuori dal territorio comunale (esempio: prefetture, questure, altre forze di polizia, polizie locali, enti locali, altri enti, ecc...), la consegna di documenti, la traduzione di persone in stato di arresto o fermo, le attività di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza ovvero i servizi svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria espletati dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, al di fuori del territorio comunale, sono svolti con l'arma da fuoco in dotazione e con i presidi difensivi in dotazione.
2. Il porto dell'arma da fuoco è consentito agli operatori in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.



Articolo 9

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o strutture di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza l'arma in dotazione.
2. Tuttavia il Sindaco o il Comandante della Polizia Locale del comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n.65, che un contingente o tutto il personale inviato in soccorso o in supporto effettui il servizio in uniforme e munito dell'arma in dotazione.
3. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente regolamento.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale comunica al Prefetto di Pistoia ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli operatori di polizia autorizzati a prestare tale servizio con l'arma in dotazione, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
5. I presidi difensivi, di cui all'articolo 4 del presente regolamento, vengono sempre portati nell'espletamento dei suddetti servizi, poiché non assimilabili alle armi.

CAPO IV

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI DA FUOCO

Articolo 10

Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente al Corpo di Polizia Municipale cui è assegnata l'arma da fuoco in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi della stessa, nonché le sue condizioni e lo stato delle cartucce assegnate;
 - b) custodirla diligentemente, curarne la manutenzione e la pulizia semplice;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante e al reparto armi e formazione ogni inconveniente relativo al suo funzionamento;
 - d) presentarla al reparto armi e formazione, dietro ogni specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
 - e) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi da fuoco;
 - f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.
2. L'assegnatario dell'arma da fuoco deve in particolare:
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione della stessa sia con estranei, che tra colleghi;
 - b) in caso di porto della stessa presso la residenza o il domicilio la custodia deve avvenire nel rispetto dell'articolo 20 e 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 e ss.mm.;
 - c) evitare di abbandonarla all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave e all'interno degli armadietti presenti negli spogliatoi;
 - d) tenerla durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante e dal presente regolamento;



- e) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni di tiro;
- f) salvo quanto previsto al comma 1°, lettera d), non consegnarla, anche temporaneamente, a terzi, ovvero permetterne il maneggio;
- g) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione delle armi da fuoco;
- h) fare immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza in caso di suo smarrimento o di furto, di parti di essa o delle cartucce, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante e al personale del reparto armi e formazione, ovvero in caso di loro assenza all'Ufficiale di turno;
- i) comunicare tempestivamente al Comandante e al responsabile del reparto armi e formazione ogni variazione di residenza o domicilio.

Articolo 11 **Reparto armi e formazione**

1. Con il presente regolamento è istituito, all'interno del Corpo di Polizia Municipale, il reparto armi e formazione (RAF).
2. All'interno del reparto vengono inquadrati anche gli istruttori di tiro e tecniche operative del Corpo di Polizia Municipale e della Scuola Interregionale di Polizia Locale.
3. Il Comandante nomina come responsabile del reparto (consegnatario) un Ufficiale del Corpo ed uno o più vice-responsabili (sub-consegnatari) da scegliersi tra gli Ufficiali o tra gli Agenti/Assistenti in forza al Corpo, in grado di sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o di impedimento.
4. Il personale del reparto svolge il proprio compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145 e ss.mm.
5. Il personale cura in particolare e con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle cartucce all'interno del locale "armeria" nonché delle chiavi a loro consegnate;
 - b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni all'interno del locale "armeria";
 - e) la custodia e la manutenzione dei presidi difensivi depositati non assegnati individualmente.
6. Il responsabile del reparto informa tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento dell'attività.

Articolo 12 **Prelevamento, riconsegna e deposito dell'arma da fuoco**

1. A seguito del provvedimento di assegnazione il personale del reparto armi e formazione preleva l'arma da fuoco presso il locale "armeria" e la consegna, unitamente ai caricatori ed alle relative cartucce, all'assegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 6 nel registro di cui al successivo articolo 20. Detta operazione deve avvenire nei giorni immediatamente successivi al superamento del corso di addestramento al tiro di cui all'articolo 21, comma 1°, lettera a) del presente regolamento.
2. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, l'assegnatario che non intende portare l'arma da fuoco presso la propria residenza o domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero, sotto la propria responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi da fuoco, nell'apposita cassetta di sicurezza blindata, assegnata individualmente e dotata di



serratura tipo cassaforte, ubicata all'interno del locale "armeria". Al suo interno la pistola deve essere riposta e conservata scarica, cioè senza il caricatore innestato nel fusto e senza cartuccia camerata; di massima anche il caricatore di riserva deve essere custodito al suo interno. Le operazioni di verifica dell'arma devono essere effettuate obbligatoriamente utilizzando il dispositivo di carico e scarico installato all'interno del locale "armeria".

3. In caso di prevedibile assenza dal servizio superiore a quarantacinque (45) giorni continuativi, il responsabile del reparto armi e formazione ha facoltà di chiedere il deposito provvisorio dell'arma da fuoco in dotazione, unitamente ai caricatori ed alle relative cartucce, nell'apposita cassetta di sicurezza blindata assegnata individualmente.
4. L'arma da fuoco, unitamente ai caricatori ed alle relative cartucce, deve essere immediatamente riconsegnata al responsabile del reparto armi e formazione, nei seguenti casi:
 - a) quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - b) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - c) all'atto del cambiamento di profilo professionale;
 - d) quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
 - e) nelle ipotesi di cui agli articoli 6 e 13;
 - f) quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
 - g) quando l'assegnatario non sia risultato idoneo alle esercitazioni di tiro e maneggio delle armi da fuoco ovvero non abbia partecipato nell'anno al corso di lezioni teorico-pratiche di tiro di cui al successivo articolo 21;
 - h) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto di Pistoia.

Articolo 13

Ritiro cautelare dell'arma da fuoco

1. Il Comandante o in caso di urgenza il personale del reparto armi e formazione, ovvero, in caso di indifferibilità ed urgenza altro Ufficiale del Corpo di Polizia Municipale, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma da fuoco in dotazione al singolo operatore, nonché dei caricatori e delle relative cartucce, quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto e di altre persone.
2. Il Comandante dispone con proprio provvedimento motivato il ritiro cautelare dell'arma da fuoco in dotazione, nonché dei caricatori e delle relative cartucce, quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.
3. Il Comandante, con provvedimento motivato, dispone altresì il ritiro cautelare di quanto al comma precedente quando:
 - a) l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire, entro il termine di tre (3) mesi, il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi da fuoco, non abbia provveduto;
 - b) l'assegnatario, in caso di mancato superamento del corso di cui al successivo articolo 21, comma 1°, lettera b), non abbia superato positivamente le ulteriori lezioni suppletive di esercitazione al tiro e maneggio delle armi da fuoco.
4. Tutte le spese e gli oneri richiesti per ottenere le certificazioni necessarie alle finalità del presente regolamento sono a carico del Comune di Pistoia.



Articolo 14
Il locale "armeria"

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 1°, del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145, presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale viene istituito il locale "armeria".
2. Il locale "armeria" è ubicato all'interno dell'edificio del Comando del Corpo in modo tale da consentirne il controllo degli accessi ed è dotato di porte di sicurezza; qui trovano collocazione gli armadi blindati indicati e le cassette di sicurezza blindate, assegnate individualmente e dotate di serratura tipo cassaforte, destinate al deposito temporaneo delle armi da fuoco assegnate ad ogni operatore in via continuativa. Il locale è altresì dotato del dispositivo di carico e scarico delle armi da fuoco. All'interno del locale "armeria" possono trovare custodia anche le armi da fuoco lunghe, le sciabole ed i presidi difensivi.
3. L'istituzione del locale "armeria" è comunicata al Prefetto ed al Questore di Pistoia, ugualmente la soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Comandante ed è sempre comunicato al Prefetto ed al Questore di Pistoia.

Articolo 15
Funzionamento del locale "armeria"

1. Il locale "armeria" presenta le caratteristiche di funzionamento e di sicurezza indicate di seguito.
2. Le armi da fuoco non assegnate, quelle di riserva, quelle ritirate ovvero quelle riconsegnate, unitamente ai relativi caricatori, sono custodite in appositi armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte e/o a combinazione all'interno dell'armeria munita di serratura di sicurezza o a combinazione. Le armi da fuoco devono essere custodite prive di fondina, di cartucce e obbligatoriamente scariche, cioè senza caricatore pieno innestato nel fusto e senza cartuccia camerata.
3. Le cartucce delle armi da fuoco non assegnate, quelle di riserva, quelle ritirate ovvero quelle riconsegnate sono conservate in distinti armadi metallici di analoghe caratteristiche.
4. Durante le ore di servizio, le chiavi di accesso al locale "armeria" e agli armadi metallici corazzati sono conservate dal responsabile del reparto armi e formazione, se presente in turno. Fuori dell'orario di servizio del medesimo, le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.
5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal responsabile del reparto armi e formazione.
6. Nel locale "armeria", salvo diversa e motivata scelta del Comandante e ferma restando l'osservanza delle dovute misure di sicurezza, sono depositate e custodite le sciabole, i presidi difensivi non assegnati individualmente e le armi da fuoco lunghe eventualmente in dotazione al Corpo.
7. L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Articolo 16
Controlli e sorveglianza del locale "armeria"

1. Il locale "armeria" è soggetto ai protocolli di sicurezza indicati dal presente e dal successivo articolo.
2. Il personale del reparto armi e formazione svolge costanti controlli per accertare la rispondenza delle armi da fuoco e delle cartucce alle risultanze del registro di carico e scarico.
3. Il personale del reparto armi e formazione svolge costanti controlli sui dispositivi di carico/scarico di cui si è dotato il Corpo di Polizia Municipale per verificarne lo stato d'uso e l'efficienza.



4. L'esito dei controlli è riportato sull'apposito registro delle ispezioni.
5. Dovrà essere garantita un'attenta sorveglianza armata esterna all'armeria.
6. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale. Deve essere annotato il solo sopralluogo effettuato, durante il turno mattutino, dal personale indicato nella tratta giornaliera di servizio.
7. Il personale del reparto armi e formazione qualora rilevi anomalie dovrà relazionare al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
8. Il Comandante dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Articolo 17 **Accesso al locale "armeria"**

1. L'accesso al locale "armeria" è consentito esclusivamente al personale del Corpo di Polizia Municipale.
2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del personale del reparto armi e formazione.

Articolo 18 **Protocolli per la sicurezza**

1. Il locale "armeria" è predisposto per il carico e scarico delle armi da fuoco, in particolare:
 - a) le armi da fuoco devono essere versate scariche, cioè senza caricatore innestato nel fusto e senza cartuccia camerata;
 - b) le operazioni di carico e scarico, nonché di pulizia delle armi da fuoco devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali adibiti ad uffici;
 - c) le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito dispositivo in condizioni di assoluta sicurezza, tali da garantire l'incolumità propria e altrui. A dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'assegnatario e, se del caso, gli istruttori di tiro del Corpo di Polizia Municipale.
2. Nell'area antistante il dispositivo di carico e scarico delle armi da fuoco e più in generale all'interno ed all'esterno del locale "armeria" sono affisse e ben visibili le norme fondamentali di sicurezza nel maneggio delle armi da fuoco.
3. Le cartucce assegnate agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale devono essere sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di segnalazione dell'assegnatario, il personale del reparto armi e formazione, previa accurata verifica, ne ravvisino la necessità e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. La sostituzione avviene a cura del personale del reparto armi e formazione.
4. Le cartucce in dotazione al Corpo di Polizia Municipale custodite negli appositi armadi, sono sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di verifica periodica o straordinaria, il personale del reparto armi e formazione ne ravvisi la necessità.
5. Gli stessi, per i fini di cui ai commi precedenti, effettuano, ogni anno, scrupolosi controlli.
6. Le cartucce sostituite possono essere utilizzate durante le esercitazioni al tiro solamente se, a seguito di un'accurata verifica da parte degli istruttori di tiro del Corpo di Polizia Municipale, si presentino in condizioni tali da poter essere utilizzate senza alcun pericolo per l'operatore in addestramento; in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito Italiano.



Articolo 19

Verifica dello stato dell'arma da fuoco. Operazioni di carico e scarico

1. La procedura di verifica dello stato dell'arma da fuoco deve essere effettuata, utilizzando obbligatoriamente il dispositivo di carico e scarico delle armi da fuoco presente all'interno del locale "armeria", quando venga ritenuto necessario dall'assegnatario e/o dagli istruttori di tiro del Corpo di Polizia Municipale.
2. Il dispositivo deve essere collocato all'interno del locale "armeria" in luogo sicuro, delimitato da parete in muratura di adeguato spessore e consistenza, separato dai locali adibiti ad ufficio in osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
3. Il reparto armi e formazione avrà cura di verificare periodicamente che gli avvisi di sicurezza e di uso e manutenzione, installati a corredo del dispositivo di scarico, siano mantenuti nella dovuta efficienza.
4. L'assegnatario dell'arma da fuoco, durante le operazioni di carico e scarico della medesima, deve adottare ogni accorgimento utile ed opportuno ai fini della sicurezza propria ed altrui ed in particolare è tenuto ad osservare scrupolosamente le procedure operative rese note dal Comandante con apposite disposizioni di servizio.

Articolo 20

Registri obbligatori

1. Il responsabile del reparto armi e formazione, coadiuvato dal personale del reparto, deve curare la tenuta dei seguenti registri:
 - a) *registro di carico e scarico "armi da fuoco"*, contenente data dell'operazione, marca e modello, numero di matricola, provenienza, fornitore e destinazione, ovvero altre informazioni necessarie;
 - b) *registro di prelevamento e versamento "armi da fuoco"*, contenente data dell'operazione, marca e modello, numero di matricola, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione, ovvero altre informazioni necessarie;
 - c) *registro delle riparazioni "armi da fuoco"*, contenente data di consegna dell'arma per la riparazione, marca e modello, numero di matricola, difetto lamentato, vettore, luogo di destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di riconsegna dell'arma riparata, ovvero altre informazioni necessarie;
 - d) *registro di carico e scarico "presidi difensivi"*, contenente data dell'operazione, elementi identificativi dello strumento e del fornitore, nonché eventuale scadenza degli strumenti soggetti ad usura e deterioramento, ovvero altre informazioni necessarie;
 - e) *registro di prelevamento e versamento "presidi difensivi"*, contenente data dell'operazione, elementi identificativi dello strumento, tipologia di assegnazione ed estremi dell'assegnatario, ovvero altre informazioni necessarie.
 - f) *registro delle ispezioni* da parte del Comandante o di chi ne fa le veci.
2. Le pagine del registro di cui al punto a) del presente articolo, a cura del responsabile del reparto armi e formazione, devono essere preventivamente numerate e vidimate dal Questore di Pistoia, mentre tutti gli altri registri sono numerate e vidimate dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Su detti registri non possono farsi cancellazioni o abrasioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
4. La tenuta dei suddetti registri può essere effettuata anche su supporto informatico con l'osservanza delle garanzie di sicurezza in materia.



CAPO V
ADDESTRAMENTO AL TIRO CON ARMI DA FUOCO

Articolo 21


Addestramento al tiro obbligatorio e idoneità al maneggio delle armi da fuoco

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito la necessaria formazione ed il dovuto addestramento tecnico-operativo:
 - a) *formazione e addestramento iniziale*, propedeutico all'assegnazione dell'arma da fuoco e consistente in almeno tre (3) lezioni teorico-pratiche;
 - b) *formazione e addestramento continuo*, necessario per confermare l'idoneità al tiro con l'arma da fuoco e consistente in almeno tre (3) lezioni teorico-pratiche da effettuarsi ogni anno successivamente alla formazione iniziale.
2. Tali attività devono essere svolte presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi da fuoco. Il tempo impiegato per effettuare l'addestramento tecnico-operativo di cui al presente articolo è ricompreso nell'orario di lavoro.
3. A tal fine il Comandante, nell'eventuale quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti della Regione Toscana e dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati. I corsi di tiro effettuati in convenzione presso poligoni del tiro a segno nazionale, presso poligoni di enti o comandi dello Stato, presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Municipale sostituiscono validamente quelli effettuati usufruendo dei servizi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
4. In caso di fruizione dei servizi delle sezioni del tiro a segno nazionale, il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, alla locale sezione del tiro a segno nazionale ai sensi dell'articolo 251 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.
5. Il Comandante, su segnalazione del reparto armi e formazione, può disporre la ripetizione della formazione e dell'addestramento al tiro per tutti o per alcuni operatori ovvero per quelli che svolgono particolari servizi.
6. Le esercitazioni di tiro vengono registrate su apposite "schede di tiro" firmate dall'istruttore di tiro e controfirmate dall'operatore in addestramento. In sostituzione delle stesse può essere predisposto un apposito "libretto di tiro" sul modello in uso presso le Forze di Polizia dello Stato.
7. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145, sono comunicati al Prefetto di Pistoia.

Articolo 22

Addestramento al tiro facoltativo

1. Qualora gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed assegnatari in via continuativa dell'arma da fuoco corta, manifestino la necessità di effettuare esercitazioni di tiro, di partecipare a competizioni e a corsi di formazione in un poligono di tiro posto al di fuori dal Comune di Pistoia, possono presentare specifica richiesta al Comandante al fine di ottenere la necessaria autorizzazione. Detti operatori, muniti della tessera di riconoscimento, purché comandati o richiedenti ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma da fuoco in dotazione nei giorni stabiliti, fuori del Comune di Pistoia fino alla sede del poligono e viceversa.
2. L'autorizzazione, emessa dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, deve essere sempre portata al seguito nelle suddette occasioni.



3. Nei casi di cui ai precedenti commi le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n.65, del D.M. 4 marzo 1987, n.145, del D.M. 18 agosto 1989, n. 341, della legge 18 aprile 1975, n.110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, del regolamento sull'ordinamento organizzativo del Corpo di Polizia Municipale di Pistoia ed ogni altra disposizione vigente che regoli la materia.
2. Le norme regolamentari del Comune di Pistoia in contrasto con il presente Regolamento debbono intendersi abrogate.

Articolo 24 Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, ai quali è stata conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza ed assegnatari della pistola d'ordinanza in via a continuativa, dovranno conseguire l'apposita certificazione medica, rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, entro tre (3) mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tutte le spese e gli oneri richiesti per ottenere le certificazioni necessarie per le finalità del presente regolamento sono a carico del Comune di Pistoia.
2. Gli obiettori di coscienza eventualmente già presenti nel Comando saranno impiegati in servizi compatibili con tale posizione, nel rispetto del presente regolamento e secondo le disposizioni del Corpo di Polizia Municipale. Possono essere comunque dotati di presidi difensivi, purché titolari della qualità di agente di pubblica sicurezza.
3. Ogni altra disposizione contenuta all'interno del presente regolamento deve trovare piena attuazione entro tre (3) mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 25 Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento è comunicato al Prefetto di Pistoia ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'interno 4 Marzo 1987, n.145, il quale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n.65, lo comunica al Ministero dell'Interno.